



# Asl3

## DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

**Progetto esecutivo**

**CIG: -- CUP: -**

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE REFRIGERATORI E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEL BLOCCO OPERATORIO "SALE EST E OVEST" DEL P.O. MICONE DI GENOVA SESTRI P. - PADIGLIONE B.

**Disegno/Documento:**

**8**

**Oggetto:**

**Schema di contratto**

**Scala:**

Rev.	Del.	Note

Approvato

Delibera n. \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Il Direttore dell'Area Tecnica  
Ing. Marco Bergia Boccoardo

Il R.U.P.  
Ing. Alessandro Bertagnini

Il progettista

Per. Ind. Giovanni Parodi

**ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria**

**Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Tecnica**

**C.so Scassi, 1 – Genova**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due refrigeratori e dell'impianto di trattamento aria a servizio del blocco operatorio "sale est e ovest" del P.O. Micone di Genova Sestri P. – Padiglione B. – CIG -**

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ - \_\_/\_\_/\_\_\_\_-, presso gli Uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico dell' Azienda Sociosanitaria Ligure 3 "ASL 3", siti in Genova Corso Scassi 1 presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi, dinanzi a me Ufficiale

Rogante dott. /dott.ssa \_\_\_\_\_ sono convenuti :

- a) -dott. ing. Alessandro Bertagnini, nato a Carrara il 2 gennaio 1968, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dipendente dell'Azienda SocioSanitaria Ligure 3 "ASL3" con sede legale in via A. Bertani 4- 16125 Genova codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata "Stazione Appaltante" (o sinteticamente "S.A."), "ASL 3", "Azienda", "Amministrazione" o "Committente", **E**
- b) sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_
- o del RTI (raggruppamento temporaneo tra Imprese, costituito con atto del \_\_\_\_\_ Rep. n\_\_\_\_\_ a rogito Notaio \_\_\_\_\_) tra l'Impresa \_\_\_\_\_ capogruppo mandataria, con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ e l'Impresa \_\_\_\_\_, mandante, con sede legale in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale appaltatore di seguito anche semplicemente denominato

“Appaltatore” o “Aggiudicatario”;

### PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- che con determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell’ASL 3 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dal Dipartimento Tecnico Amministrativo;
- che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura aperta di gara per i lavori in oggetto, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che detta procedura di gara è stata pertanto esperita a cura del RUP;
- che nel bando di gara sono stati riportati:
  - **Luogo di esecuzione:** P.O. Micone L.go Nevio Rosso 2, 16100 Genova
  - **Descrizione dei lavori:** sostituzione di due refrigeratori e dell’impianto di trattamento aria a servizio del blocco operatorio “sale est e ovest”;
  - **Importo stimato dei Lavori** (IVA esclusa): € **216.984,67** (diconsi Euro duecentosedicimilanovecentoottantaquattro/67) di cui € **6.836,04** (diconsi Euro seimilaottocentotrentasei/04) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
  - **Importo a base di gara** soggetto a ribasso (IVA esclusa): € **210.148,63** (diconsi Euro duecentodiecimilacentoquarantotto/63)
- che con la **deliberazione n° ----- del -----**, all’esito della procedura di gara esperitasi, il suddetto appalto è stato aggiudicato all’impresa ----- come sopra evidenziato, avendo lo stesso proposto un importo di esecuzione di € ----- (diconsi Euro -----/ --), IVA esclusa, giudicato congruo;
- che l’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in conformità alle prescrizioni della Lettera di invito ha costituito la cauzione definitiva nelle forme di cui all’art.103 c. 1 del D. Lgs. 50/16 con atto di fideiussione n° ----- del ----- per l’importo di € ----- rilasciato da -----;
- che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 c. 7 D.Lgs 50/16 ha stipulato la polizza assicurativa n° -----

----- rilasciata da ----- a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi con un massimale di € 3.000.000,00 e a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tramite estensione della stessa garanzia della responsabilità civile.

- che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata l'esecuzione dei lavori;
- che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto qualora ai sensi dell'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. a carico dell'Appaltatore risultasse una Comunicazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di competenza eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 30/45 giorni ;
- che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, o dei requisiti speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con l'ASL 3 riguardo a specifiche attività: in tal caso si applica il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dispone l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta ex art.103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- Visto che, nelle certificazioni agli atti dell'Azienda, non sussistono a carico dell'Impresa o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 D. Lgs.50/2016;
- Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'Impresa;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1)** – La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto.

**ART. 2)** – L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui alla precedente narrativa, in conformità dei documenti progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 3)** – L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del progetto esecutivo e del Capitolato Speciale d'Appalto, ove le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto.

**ART. 4)** L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nella documentazione tecnica che fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, comprendente i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 per quanto in vigore;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, il POS e relazione di valutazione dei rischi del Datore di lavoro dell'impresa esecutrice ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i seguenti: tutti i documenti facenti parte la documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia al D. Lgs. 50/2016 s.m.i, al DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile, al D.M. 49/2018 e alla restante normativa vigente in materia.

L'Appaltatore deve realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole progettuali.

Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sui disegni architettonici sia sul posto.

I fori ed i passaggi per gli impianti dovranno comunque essere preventivamente verificati e concordati con il Direttore dei Lavori durante il corso d'opera. Prima di eseguire qualunque alimentazione e/o allacciamento impiantistici l'Appaltatore dovrà verificare le caratteristiche delle apparecchiature, la potenza effettiva, le modalità di alimentazione, la posizione dei punti di allaccio, e tutte le altre particolarità proprie del materiale impiegato.

**ART. 5)** – L'appalto è stipulato **a corpo**; l'importo netto dell'appalto resta convenuto in €-----  
-- (diconsi Euro -----/--) di cui **€ 6.836,04**(diconsi Euro seimilaottocentotrentasei/04) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per le ragioni in premessa dedotte e specificate.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs 50/2016.

**ART. 6)** – Il corrispettivo d'appalto sarà erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto, pari ad € (diconsi Euro -----/--). Tale corresponsione è vincolata alla costituzione di garanzia fideiussoria nelle forme previste dallo stesso comma.

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia almeno pari a **€ 70.000,00 (settantamila/00 euro) IVA esclusa**. Tali pagamenti saranno corrisposti con le modalità indicate nel D.Lgs 50/2016 e nella Linea guida ANAC n° 3 (approvata con deliberazione n°1096 del 26.10.2016 s.m.i. ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

**ART. 7)** – Il tempo utile per dare tutti i lavori dell'appalto compiuti, resta stabilito in giorni **80** (ottanta), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**ART. 8)** – La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto, fino alla concorrenza del 10% dell'importo a base d'asta, oltre il quale il contratto si intende risolto.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 Decreto del 7.3.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un risarcimento quantificato secondo il suddetto articolo.

**ART. 9)** – L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di aver preso visione degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il presente contratto.

**ART. 10)** – L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d'opera. L'Appaltatore è altresì vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. e si obbliga a depositare prima dell'inizio dei lavori:

- a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza, ove previsti;
- b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione del CIG dell'appalto;
- c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- d) dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/08;
- e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08;
- f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

E' fatto obbligo, da parte dell'Appaltatore, di redigere il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

**ART. 11)** – L'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla A.S.L. N° 3:

- a) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9 lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico medio annuo, suddiviso per qualifiche, con l'indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;
- c) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08.

**ART. 12)** – Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente



stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora l'Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra, ivi compresa la prima redazione o la modifica del programma esecutivo dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull'ultimazione dei

lavori.

**ART. 13)** – La Direzione del cantiere ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta da -----, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, individuato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

**ART. 14)** – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all'atto dell'offerta, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs 50/16 s.m.i., fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto.

L'Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidalmente con i subappaltatori, del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente:

1. a trasmettere in copia autentica alla Stazione appaltante e al Direttore dei Lavori il contratto stipulato

con l'Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula;

2. a riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla Stazione appaltante dei documenti di cui ai precedenti art. 10 ed 11 per conto delle Imprese subappaltatrici.

In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16 s.m.i è escluso il pagamento diretto ai Subappaltatori da parte della Stazione Appaltante. Resta ferma la previsione contenuta nella lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16 s.m.i, per cui la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art. e nelle disposizioni di legge da parte dell'Impresa contraente ovvero da parte dei subappaltatori, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli organi competenti, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Sulle somme accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

**ART. 15)** – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, salvo l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della Stazione appaltante. Ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottemperanza alle norme vigenti per l'intera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. che per colpa dell'Appaltatore fossero eventualmente addebitate alla Stazione

appaltante.

**ART. 16)** – I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

**ART. 17)** – La fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e di quant'altro necessario alla realizzazione delle opere sarà a carico dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori.

Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l'Appaltatore è tenuto a provvedere, senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessità o di prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed impiegato nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di Appalto, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la partecipazione alla gara d'appalto esperita non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
- b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
- c) al compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- d) al compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- e) alla formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più

moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;

- f) tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoriale e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;
- g) le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- h) a mantenere nel luogo di appalto un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- i) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- j) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
- k) alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
- l) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisorie e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
- m) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- n) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, il tutto secondo le norme vigenti;
- o) all'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- p) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,

- tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- q) all'esecuzione e alle relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o pericolosi, o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;
  - r) alle spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
  - s) alla redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che, secondo le indicazioni della D.L., sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione delle opere, ivi compresi i progetti per i ponteggi;
  - t) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
  - u) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
  - v) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie per inadempienze dell'Appaltatore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.
  - w) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell'Appaltatore.
  - x) ad ogni onere per il rilascio delle "dichiarazioni di conformità", per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni "dichiarazione di conformità" obbligatoria

- per le opere eseguite ai sensi D.M. 37/2008;
- y) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37 e loro modifiche ed integrazioni;
- z) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- aa) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- bb) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- cc) alle spese per la realizzazione di accessi di servizio del cantiere e per la sistemazione dei percorsi esistenti e dei collegamenti esterni ed interni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, compresa la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, nonché la fornitura di ogni apprestamento a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- dd) alla vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;



- ee) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.
- ff) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
- gg) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- hh) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
- ii) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);
- jj) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
- kk) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell'ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l'utilizzo da parte dell'utenza e l'accettazione da parte dell'Ente Gestore;

- ll) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
- mm) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività svolte in essere nelle aree di cantiere ed ad esse limitrofe;
- nn) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
- oo) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
- pp) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
- qq) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);

**ART. 18)** – Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio legale e fiscale presso la sede della Stazione appaltante e si obbliga a comunicare alla stessa ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 19)** – Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore saranno definite secondo le procedure di cui agli artt. 205 – 206 - 207 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

In caso di mancato accordo si applicherà l'art. 20 del codice di procedura civile per cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d'appalto spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

**ART. 20)** – In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità dell' Appaltatore per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art.5 comma 2 del Regolamento Europeo, l'aggiudicatario dichiara di

eseguire le specifiche riguardanti:

- a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo ;
- b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate. L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione

scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. Titolare del trattamento è l'ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.

**ART. 21)** – Ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e della successiva legge n. 217 del 17/12/2010, “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati... e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a “appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa”. Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati “anche non in via esclusiva”.

L'Appaltatore accetta la clausola imposta dall'art.3 comma 8 della L.136 del 13.8.2010 per cui lo stesso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**ART. 22)** – Per i lavori in economia saranno applicati costi della manodopera desunti dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria 2019. Ove non espressamente previsto in tale prezzario, tali prezzi verranno aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili d'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2019 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione

e/o somministrazione.

**ART. 23)** – Fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni al contratto saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”.

I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**Art. 24** – Gli Appaltatori dichiarano:

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell’ASL ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell’ASL e di garantirne il pieno rispetto.

**Art. 25** – In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità dell’aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, l’aggiudicatario della procedura dichiara di eseguire le seguenti specifiche riguardanti:

a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo ;

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;

f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee

adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

Titolare del trattamento è l'ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.

**Art. 26** – In applicazione dell'art.1 comma 125 terzo periodo L. 124/2017, le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle P.A. sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

**Richiesto io Ufficiale Rogante**, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse .

Io Ufficiale Rogante dichiaro che il presente contratto è redatto in originale in ----- pagine a video mediante strumenti informatici .

Le medesime Parti a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. - Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Letto confermato e sottoscritto:

p. l'Appaltatore

-----

p. l'ASL n° 3

Il RUP Dott. Ing. Alessandro Bertagnini

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le  
clausole del contratto indicate agli articoli  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.

p. l'Appaltatore -----